

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Servizio Associato tra i Comuni di

Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Parè, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO PRIMO Servizi di taxi e di noleggio con conducente 1 Oggetto del Regolamento 2 Definizione del servizio 3 Condizioni di esercizio 4 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 5 Ambiti operativi territoriali		Tariffe Turni ed orari di servizio Trasporto di bagagli e animali Forza pubblica
	CAPO SECONDO Acquisizione della licenza o di autorizzazione e condizioni di esercizio 6 Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione 7 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 8 Contenuti del bando 9 Organici dei servizi taxi e n.c.c. 10 Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 11 Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione 12 Presentazioni delle domande 13 Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione 14 Inizio del servizio 15 Validità della licenza e dell'autorizzazione 16 Trasferibilità per atto tra vivi 17 Trasferibilità per causa di morte 18 Taxi di scorta 19 Comportamento dei conducenti in servizio 20 Interruzione del trasporto 21 Trasporto dei soggetti portatori di handicap 22 Idoneità dei mezzi	27 28 29 30 31	Vigilanza Sanzioni Sospensione della licenza e dell'autorizzazione Revoca della licenza e dell'autorizzazione Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
		32 33 34	CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI Pubblicità del Regolamento Abrogazione di norme precedenti Entrata in vigore

CAPO PRIMO **SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle direttive regionali in materia, disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea del territorio dei Comuni aderenti allo Sportello Unico di Olgiate Comasco e precisamente il servizio di **TAXI CON AUTOVETTURE** e il servizio di **NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (N.C.C.)**.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - c) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
 - d) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - e) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - f) Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
 - g) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - h) D.M. 13 dicembre 1951 riguardante servizi pubblici non di linea;
3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 **Definizione del servizio**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, nr. 21.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dallo Sportello Unico.

Art. 3 **Condizioni di esercizio**

1. I servizi di piazza (TAXI) e di "N.C.C." sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 15.01.1992 n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della legge 15.01.1992 n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di Polizia Amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione lo Sportello Unico rilascia una targa, del tipo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, diversificata a seconda della tipologia di servizio, e contenente i seguenti elementi: *Servizio di piazza (TAXI)* – scritta nera con dicitura “SERVIZIO PUBBLICO”, *Servizi di noleggio con conducente* – indicazione “SPORTELLO UNICO DI OLGIASTE”, dicitura “NCC”, stemma del Comune ove ha sede il rimessaggio e numero della licenza o autorizzazione. Dette targhe dovranno essere esposte in modo inamovibile secondo le indicazioni contenute nell'art.12 della legge 21/1992. Le autovetture adibite al servizio di piazza dovranno, inoltre, portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”, mentre quelle destinate al servizio NCC dovranno esporre all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio”.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolmabilità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendersi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione al ruolo dei conducenti, tenuto dalla camera di commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e delle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dello Sportello Unico, i veicoli immatricolati in servizio taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'Ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II **ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 6 **Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione**

1. Possono essere titolari di licenze o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea.

Art. 7

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso indetto dallo Sportello Unico.

2. Il concorso deve essere indetto entro 60 gg. dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 12 comma 5, salvo diversa determinazione dello Sportello Unico.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea.

5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti allo Sportello Unico.

Art. 8 **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) Comune territorialmente competente all'ubicazione del rimessaggio o al servizio di piazza;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- d) modalità e termini entro il quale deve essere presentata la domanda;
- e) il termine entro il quale deve essere riunita la commissione per l'esame delle domande presentate;
- f) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o autorizzazioni.

Art. 9
Organici dei servizi taxi e N.C.C.

- 1. Ai sensi dell'art.8 – comma 1 – della legge n.21/1992, lo Sportello Unico è competente al rilascio delle autorizzazioni, attraverso bando di pubblico concorso, nel numero massimo assentito dalla Provincia di Como per i vari Comuni aderenti allo Sportello stesso, ex art.7 della L.R. n.20/1995;
- 2. Lo Sportello Unico, può modificare gli organici di cui al comma precedente in conformità alle direttive regionali.

Art. 10
Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni è costituita un'apposita Commissione così composta:
 - a) Responsabile dello Sportello Unico, in qualità di Presidente.
 - b) un membro, esperto del settore, scelto dallo stesso Presidente fra i dipendenti dello Sportello Unico o dei Comuni aderenti allo stesso;
 - c) un rappresentante del Comune interessato a divenire sede di servizio di piazza o rimessaggio a seguito del rilascio delle licenze o autorizzazioni oggetto del bando, indicato dal Sindaco del Comune stesso;
- 2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
- 3. Funge da segretario della Commissione un dipendente dello Sportello Unico designato dal responsabile dello Sportello Unico.

Art. 11
Attività delle Commissioni di concorso e criteri di valutazione

- 1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze di taxi o delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dal successivo art. 13 del presente Regolamento.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente di autovetture. Per la formulazione della graduatoria costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

Licenze taxi

- a) avere esercitato il servizio in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
- c) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la sospensione del titolo di guida.

Autorizzazioni N.C.C. di autoveicoli

- a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) essere in possesso, da almeno tre anni, di un'autorizzazione N.C.C. rilasciata dallo Sportello Unico o da un Comune aderente allo stesso;
- c) essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
- d) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida
- e) La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto alle persone con handicap.

3. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del concorrente in uno dei Comuni aderenti allo Sportello Unico.
4. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza dei componenti della Commissione di cui all'art.11 e dei soggetti interessati.
5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune dove ha sede lo Sportello Unico per almeno trenta giorni ed ha validità di anni uno a decorrere dalla data di approvazione.
6. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento.

Art. 12

Presentazioni delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate allo Sportello Unico, su carta legale. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;

- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) essere iscritti al registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria de Tribunale ai sensi della legge 8.08.1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dallo Sportello Unico la licenza o l'autorizzazione all'esercizio;
 - d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel territorio del Comune in cui vi è disponibilità della licenza o l'autorizzazione;
 - e) non avere trasferito precedenti licenze o autorizzazioni da almeno 5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seg, del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423; 31.05.1965 n. 575; 13.09.1972 n. 646; 12.10.1982 n. 726;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi, salvo i casi di diversa validità stabilita dalla legge. La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione. L'ufficio verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

Art. 13

Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il responsabile del Sportello Unico, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.

3. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione N.C.C. deve essere altresì indicata l'ubicazione della rimessa.
4. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 14

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 15

Validità della licenza e dell'autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16

Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992, ovvero:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda allo Sportello Unico indicando la persona designata per la suddetta voltura.
La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d'azienda, di dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente Regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati.
Acquisita la necessaria documentazione, il Responsabile dello Sportello Unico rilascia al subentrante l'autorizzazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire un'idonea

certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi.

6. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui lo Sportello Unico rilascia il titolo al subentrante.
7. A colui che abbia trasferito la licenza taxi o una o più autorizzazioni N.C.C., rilasciate dallo Sportello Unico o precedentemente da altro Comune aderente allo stesso, non può esserne attribuita rispettivamente altra, né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

Art. 17 **Trasferibilità per causa di morte**

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione N.C.C. può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per iscritto il decesso allo Sportello Unico che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;

oppure

 - b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte dello stesso;

oppure

 - c) limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 21/1992.
3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni, fatta salva la particolarità di cui al 2° comma, art.10 della legge 21/1992 per gli eredi dei titolari di licenza taxi.
La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Art. 18 **Taxi di scorta**

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizio taxi, lo Sportello Unico potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi per fermo tecnico.
2. Lo Sportello Unico stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 19 **Comportamento dei conducenti in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi sempre con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare allo Sportello Unico qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) segnalare attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall'Amministrazione comunale sede del rimessaggio o del servizio di piazza.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personale di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risultino possibili organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21
Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.
2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di taxi e di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.
3. I mezzi in servizio di taxi o di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 22
Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi del D.T.T. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui agli artt. 21, 22, 23 del presente Regolamento.
2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di licenza o di autorizzazione, entro il termine stabilito dallo Sportello Unico, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 23
Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono proposte dallo Sportello Unico al Sindaco del Comune dove ha sede il rimessaggio, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dallo Sportello Unico e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con autoveicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C. ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
4. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.

Art. 24
Turni ed orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 25
Trasporto di bagagli e animali

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dallo Sportello Unico, sempre che tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.
2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

Art. 26
Forza Pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assogettato alle norme di legge.

CAPO TERZO
ILLECITI E SANZIONI

Art. 27
Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo di Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine.

Art. 28
Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 fino ad un massimo di €500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 29
Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:
 - a) alla violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 29;

- b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992;
 - d) prestazioni del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - e) inosservanza delle tariffe stabilitate.
- 2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
- 3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico.

Art. 30 Revoca della licenza e dell'autorizzazione

- 1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate nei seguenti casi:
 - a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
 - b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
 - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
- 2. La revoca è disposta dal responsabile dello Sportello Unico.

Art. 31 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

- 1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;
 - c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli artt. 16 e 17 del presente Regolamento;
 - d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
- 2. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Pubblicità del Regolamento

- 1. Copia del Presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso lo Sportello Unico e presso tutti i Comuni associati perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Copia del presente Regolamento sarà inviata ai titolari delle autorizzazioni e licenze e, ai componenti della Commissione consultiva.

Art. 33
Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dalle amministrazioni Comunali aderenti allo Sportello Unico.

Art. 34
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dopo l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune sede dello Sportello Unico.